TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Congedo — Comunicazione del Ministero di una promozione del deputato Borson — Omaggi — Discussione del disegno di legge per la surrogazione di una Giunta di vigilanza ai Consigli di amministrazione del debito pubblico — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Opposizione del ministro delle finanze agli emendamenti dell'articolo 3 — Parole in difesa del relatore Giovanola, ed osservazioni dei deputati Spurgazzi e Ara — Approvazione dell'articolo emendato, e quindi rigetto dell'emendamento del deputato Ara — Approvazione dei rimanenti articoli.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

LOUARAZ, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

6615. Il Consiglio comunale di Sartirana chiede che nella circoscrizione dei mandamenti quel comune sia conservato come capoluogo del nuovo distretto mandamentale.

6616. I sindaci dei comuni che compongono il mandamento di Campofreddo, provincia di Genova, fanno istanza perchè nel progetto di legge presentato dal ministro delle finanze, concernente alcune modificazioni alla tassa-patenti, le industrie della tavola *D* vengano tassate progressivamente in ragione dell'entità del lavoro e del profitto presunto.

(*Si procede all'estrazione a sorte degli uffici.*) (1).

(Il processo verbale è approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri scrive che per affari di famiglia gli occorre un congedo di venti giorni, soggiungendo che nutre speranza di giungere in tempo a portare il tributo del suo voto a tutte quelle deliberazioni che le eventualità che ci sovrastano sembrano richiedere dal patriottismo del Parlamento.

(Il congedo è accordato.)

Il signor ministro della guerra scrive che con regio decreto, firmato in udienza del 28 gennaio, il capitano nel reale corpo di stato maggiore, Borson, deputato al Parlamento, venne promosso al grado di maggiore nello stesso corpo.

Se ne darà notizia al signor ministro dell'interno, perchè si faccia a convocare il collegio in cui era stato eletto il predetto deputato.

Il signor consigliere d'appello Giovanni Siotto-Pintor, fa omaggio alla Camera di duecento esemplari di un suo scritto intitolato: *Considerazioni sugli adempriv.*

Saranno distribuiti ai signori deputati.

Il deputato Despine, già presidente del Consiglio divisionale di Annecy, invia 204 esemplari degli atti di quel Consiglio della scorsa sessione.

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI NELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DEL DEBITO PUBBLICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione del Consiglio generale e del Consiglio ordinario dell'amministrazione del debito pubblico, con sostituzione di una Commissione di vigilanza ed altre relative disposizioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 55.)

Pregherei il signor ministro delle finanze a volere dichiarare se aderisce alle modificazioni recate al progetto ministeriale dalla Commissione.

LANZA, *ministro delle finanze.* Aderisco alla massima parte; tuttavia mi occorrerà di fare qualche osservazione su alcuna di esse.

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, conte G. B. Michelini — *Vice-presidente*, consigliere Gallo — *Segretario*, avvocato Cotta — *Commissario per le petizioni*, marchese Vincenzo Ricci.

UFFICIO II. *Presidente*, generale Solaroli — *Vice-presidente*, cavaliere Gaspare Cavallini — *Segretario*, cavaliere Alessandro Michelini — *Commissario per le petizioni*, avvocato Ara.

UFFICIO III. *Presidente*, cavaliere Arnulfo — *Vice-presidente*, avvocato Marco — *Segretario*, avvocato Gaglianetti — *Commissario per le petizioni*, conte Chiavarina.

UFFICIO IV. *Presidente*, Robecchi — *Vice-presidente*, avvocato Giovanola — *Segretario*, avvocato Tegas — *Commissario per le petizioni*, avvocato Chiapusso.

UFFICIO V. *Presidente*, generale Quaglia — *Vice-presidente*, marchese Gustavo di Cavour — *Segretario*, marchese Monticelli — *Commissario per le petizioni*, avvocato Bertazzi.

UFFICIO VI. *Presidente*, barone Falqui Pes — *Vice-presidente*, avvocato Brofferio — *Segretario*, cavaliere Capriolo — *Commissario per le petizioni*, avvocato Carlo Cavallini.

UFFICIO VII. *Presidente*, conte Moffa di Lisio — *Vice-presidente*, avvocato Beolchi — *Segretario*, avvocato Pietro Mazza — *Commissario per le petizioni*, Sanna.

PRESIDENTE. In tale caso apro la discussione generale sul progetto della Commissione.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuole passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Ai Consigli generale ed ordinario, stabiliti per l'amministrazione del debito pubblico dall'articolo 51 dell'editto del 24 dicembre 1819, è surrogata una Commissione di vigilanza composta come nell'articolo seguente.

« Cesseranno perciò i detti Consigli dalle loro attribuzioni colla pubblicazione della presente legge. »

Pongo a partito questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Formano la Commissione di vigilanza:

« Tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere;

« Due consiglieri di Stato, designati pure annualmente dal presidente di quel Consiglio;

« Un consigliere della Camera dei conti, designato dal primo presidente della medesima;

« Il vice-presidente della Camera di agricoltura e commercio di Torino;

« Il primo ufficiale del controllo generale.

« Il presidente ed il vice-presidente della Commissione saranno nominati annualmente dal Re, sulla proposizione del ministro di finanze. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente, sempre che lo creda necessario, o gliene venga fatta richiesta da tre commissari, ovvero dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'articolo 5.

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di sette suoi membri. »

LANZA, *ministro delle finanze.* È mio debito di fare una breve osservazione alla modificazione recata dalla Commissione al paragrafo corrispondente al progetto ministeriale.

La Commissione vorrebbe che le deliberazioni della Giunta di sorveglianza per essere valide dovessero essere prese col concorso di sette membri, mentre nel progetto ministeriale si propone solamente il numero di sei. Siccome in tal caso potrebbe succedere che il numero dei votanti riuscisse pari, si era stabilito di dare la preponderanza al voto del presidente.

Io non disconosco l'inconveniente che potrà sorgere per avventura da questa prevalenza che si vuole dare ad un membro della Commissione, ancorchè quel membro sia presidente; ma bisogna anche notare un altro inconveniente che potrebbe verificarsi più volte, cioè che per mancanza di numero sufficiente a compiere la maggioranza legale, non si possa deliberare.

Accadrà spesso a questa Giunta di dovere prendere deliberazioni sopra oggetti di qualche importanza. Ora, se si richiede un numero grande per costituire la maggioranza legale, ne avverrà che non si potranno spesso prendere tali deliberazioni. Ciò si rende tanto più manifesto quando si consideri che i membri che costituiscono questa Commissione non risiedono tutti nel luogo dove si tengono le adunanze, poichè essa è composta per la metà di membri del Parlamento, i quali possono essere domiciliati nella capitale, oppure in provincia, per modo che, quando il Parlamento è chiuso, diverrà pressochè impossibile di poter avere questa maggioranza di sette membri.

Queste sono le considerazioni che indussero il Ministero ad attenersi al numero di sei, ancorchè vi possa essere l'inconveniente, che il Ministero non disconosce, di dare, in caso di parità di voti, la prevalenza al voto del presidente.

Se però noi facessimo un parallelo tra questo inconveniente che io ammetto e l'altro di non potere più dare spaccio agli affari, per la difficoltà di ottenere in un periodo dell'anno il numero legale dei membri, mi pare che la Camera non dovrebbe avere difficoltà di accogliere la proposta del Ministero a preferenza di quella della Commissione.

Ciò detto, onde spiegare le ragioni che militano in favore della proposta ministeriale, io non credo dovere fare maggiore insistenza e prendere ulteriormente la parola per sostenere questa proposta, essendo ormai la Camera abbastanza illuminata per potere decidere quale delle due proposte meriti di essere accolta.

GIOVANOLA, *relatore.* Il signor ministro ha riconosciuto esistervi un inconveniente, sebbene, a di lui avviso, piccolo, nel dare la preponderanza al voto del presidente in caso di parità di voti.

Questo inconveniente fu appunto quello che indusse la Giunta della Camera a richiedere il numero di sette per rendere legale l'adunanza; ma il signor ministro dice che ne deriverà il pericolo che la Commissione non si trovi sempre in numero legale; questo pericolo, per lo meno, è un pericolo incerto, mentre l'inconveniente allegato, cui si vuole da noi riparare, è inconveniente certo. Oso dire anzi che il timore allegato dal signor ministro sia poco fondato, in quanto che la nuova Commissione di vigilanza è composta, oltre di sei membri del Parlamento, da due consiglieri di Stato, i quali necessariamente risiedono in Torino, da un consigliere della Camera dei conti, dal vice-presidente della Camera d'agricoltura e commercio e dal primo ufficiale del controllo, egualmente dimoranti nella capitale. Degli altri sei membri della Commissione tratti dal Parlamento si può ritenere pure quasi certa la presenza nell'ordinaria adunanza, la quale, fissata nel corso dei primi tre mesi dell'anno, coincide col tempo della Sessione parlamentare.

Non è quindi supponibile che sia per mancare alla Commissione di vigilanza il numero di sette membri presenti. Giova poi avvertire che, siccome essa è destinata a surrogare un Consiglio composto di quaranta membri, per assicurare alle sue deliberazioni quel grado di autorevolezza che dalla natura delle sue attribuzioni

si richiede, è desiderabile che non vengano prese da un numero troppo ristretto di membri. Per conseguenza la Commissione non può a meno che insistere nella sua proposta che il numero legale sia fissato a sette, e spera che sarà dalla Camera approvata.

SPURGAZZI. Nel secondo alinea di questo articolo 3, secondo il progetto del Ministero, mi sembra che sia provveduto non solamente a che la Commissione possa legalmente deliberare essendo soltanto in numero di sei, ma anche a che le votazioni, le quali possano occorrere quando la Commissione sia costituita di un numero maggiore di membri, o sia anche al completo, abbiano un esito certo e determinato.

Se noi poniamo mente che, ancorchè la Commissione trovisi completa, può avvenire benissimo il caso che sei membri opinino in un senso, e gli altri sei in un altro, ne viene di necessità che anche in questo caso di parità di voti si deve provvedere alla validità delle deliberazioni. Egli è pertanto indispensabile che questa preponderanza del voto sia mantenuta al presidente, perchè altrimenti potrebbe poi frequentemente occorrere che non si potesse deliberare.

PRESIDENTE. Propone dunque un altro emendamento?

SPURGAZZI. Io conserverei il secondo paragrafo nel terzo articolo tal quale si trova nel progetto del Ministero, perchè, mentre ripara all'inconveniente che si rende manifesto per le osservazioni opportunamente fatte dal signor ministro, provvede sufficientemente a che per le deliberazioni concorra quel numero che è per le medesime richiesto.

GIOVANOLA, *relatore.* L'onorevole preopinante non ha avvertito che il numero dei membri formanti la Commissione non è già di 12, ma sibbene di 11, cifra alla quale fu ridotta appunto nell'altro ramo del Parlamento, affinchè per l'imparità si rendesse più facile la formazione della maggioranza dei voti. Pertanto il numero dei membri presenti della Commissione sarà impari, sia che essa si trovi al completo, sia che consti solamente del numero necessario per rendere valida la deliberazione, e non vi ha necessità dello straordinario rimedio reclamato dal signor ministro; quando pure fosse pari il numero dei membri presenti, non vi è nessun inconveniente nel seguire la massima praticata generalmente negli altri corpi deliberativi-giudicanti, che cioè quando una proposta non ottiene la maggioranza dei membri presenti, non si ritiene approvata.

ARA. Mi pare che il caso previsto dal deputato Spurgazzi possa anche occorrere qualora intervengano otto membri: credo dunque sia conveniente lasciare che in caso di parità vi sia la preponderanza del voto del presidente.

PRESIDENTE. Due sono adunque le questioni: la prima di vedere se nel corpo deliberante siano necessari sei o sette membri; e la seconda, se in ogni caso debba stabilirsi la preponderanza del voto del presidente.

LANZA, *ministro delle finanze.* Secondo il modo di vedere del Ministero, pare che la questione del numero sia collegata intrinsecamente anche con l'attribuzione data al presidente di potere, in caso di parità di voti, avere la preponderanza; giacchè, se non fosse per questo motivo, il Ministero non farebbe opposizione a che si stabilisse un numero dispari di membri.

Egli ha scelto il numero 6, appunto per ovviare al pericolo che la Commissione non si trovasse in numero: e nello stesso tempo, per evitare anche l'inconveniente che in diversi casi il numero dei voti fosse pari, ha stabilito che in questo caso il voto del presidente fosse prevalente. Laonde mi pare che la questione del numero sia collegata, se non direttamente, almeno indirettamente con quella della prevalenza del voto del presidente, nel caso sempre di parità di voti.

PRESIDENTE. Le osservazioni del signor ministro provano che non c'è alcun legame tra il numero dei componenti e la preponderanza che deve avere il voto del presidente. La ragione per cui si proponeva di dare la preponderanza al voto del presidente si era per evitare l'inconveniente che i voti si trovassero in numero pari; ma siccome quest'inconveniente si può anche verificare, qualora la Commissione sia composta di un numero dispari di membri, perchè può arrivare che non ve ne sia presente che un numero pari, così io credo che si possa prima di tutto mettere ai voti quanti membri debbano essere presenti alle adunanze perchè siano valide le deliberazioni della Giunta, e poi se debba darsi la preponderanza al voto del presidente.

GIOVANOLA, *relatore.* La Commissione crede di dovere insistere nella sua proposta che non vi possa essere preponderanza pel voto del presidente della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico.

Oltre che il suo sistema è conforme agli usi generali, è anche raccomandato dalle speciali incombenze di questa Giunta, la quale deve godere opinione di indipendenza presso la grande massa dei privati creditori dello Stato, alla cui tutela è principalmente destinata. E maggiore sarà la presunzione di indipendenza se il presidente, nominato dal Governo, non abbia diritto ad un doppio voto. Operando diversamente, sarebbe un esagerare l'azione del Governo con pregiudizio della nuova istituzione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti separatamente queste due questioni.

Il Ministero propone che la Commissione possa deliberare quando trovinsi presenti sei membri di essa; la Giunta invece vuole che siano sette. Il Ministero propone che a voti pari debba essere preponderante il voto del presidente; la Giunta respinge questa proposta.

Metterò prima ai voti la proposta della Commissione che, come emendamento, deve avere la precedenza.

Coloro che sono d'avviso che per la validità delle deliberazioni della Commissione sia necessaria la presenza di sette membri della medesima, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti la preponderanza del voto del presidente.

LANZA, *ministro delle finanze*. Questa questione essendo risolta dalla deliberazione ora seguìta sulla prima, ritiro la mia proposta.

Voci. Ma se sono otto, se sono dieci?

LANZA, *ministro delle finanze*. Credo che si debba dare una preponderanza al voto del presidente, quando il numero dei membri necessario per rendere valida una deliberazione è pari; perchè allora può essere maggiore il numero dei casi in cui i voti risultino ugualmente divisi; ma ora, essendosi portato a sette il numero legale dei deliberanti tale circostanza non può più così facilmente verificarsi.

Voci. Ma se sono otto?

PRESIDENTE. Dal momento che il Ministero ritira la sua proposta, non occorre più metterla ai voti.

ARA. Chiedo la parola per ripigliarla.

Io ritengo essere necessario che la legge stabilisca questa preponderanza del voto del presidente. Il signor ministro ha solo considerato il caso per cui potessero i deliberanti essere in sei od in sette; ma può darsi il caso che trovinsi in otto o in dieci, ed allora in caso di divisione uguale dei voti ne verrebbe per conseguenza che nessuna deliberazione sarebbe presa. La Giunta non vuol dare la preponderanza al voto del presidente, perchè questi deve porre mente al solo interesse del Governo, mentre trattasi qui dell'interesse dei creditori.

Io faccio osservare alla Giunta che, nel modo in cui viene ad essere composta la Commissione di sorveglianza, non può temersi alcun inconveniente nel concedere un voto preponderante al presidente, nel modo stesso che ciò succede in altri Consigli, per esempio riguardo ai municipi, in cui, secondo la legge 7 ottobre 1848, si concede il voto preponderante ai sindaci.

Ora, io dico, quando siano otto o dieci i votanti, ed i voti si dividano in parti uguali, se tutti persistano nella loro opinione, non si potrà prendere deliberazione di sorta, qualora non si conceda un doppio voto a qualche membro della Commissione, ed in tale ipotesi io credo doversi preferire il presidente.

Io quindi propongo che si faccia l'aggiunta seguente:

« In caso di parità di voti, il presidente avrà voto preponderante. »

PRESIDENTE. Il deputato Spurgazzi insiste nella sua proposizione?

SPURGAZZI. Mi pare che si può lasciare il secondo alinea del progetto ministeriale, dicendo solo *sette membri*, invece di *sei*.

CAPRIOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO. Io non so perchè si voglia attribuire un diritto così esorbitante al presidente.

Ha già osservato il signor ministro, dopo di essersi determinato a sette il numero legale per l'efficacia della deliberazione, voglia riescire assai improbabile che avvenga il caso di parità dei voti: ma ammettiamo pure che avvenga questo caso; ha già detto l'onorevole relatore che, per regola generale, quando i voti sono divisi in parti eguali, non viene accettata la proposta; perchè, per ammetterla, è necessario che sia accettata dalla maggioranza, e se c'è parità di voti, non c'è maggioranza.

Quando poi la Camera intendesse che si venga ad una sollecita deliberazione, sarà sempre meglio il determinare per legge che, in caso di parità di voti, si astenga dal prendere parte alla deliberazione il più giovane dei membri del Consiglio, anzichè attribuire ad una sola persona due voti.

Io non so perchè il presidente, che sarà eletto dal Governo, dovrà avere un doppio voto, quando si può ovviare altrimenti all'inconveniente che si teme, stabilendo, per esempio, come ho detto, che, in caso di parità di voti, debba astenersi dal prendere parte alla votazione il più giovane fra i membri del Consiglio; ovvero attenendosi alla norma generale, per cui non si ha per ammessa la proposta qualora vi manchi la maggioranza dei voti.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

LANZA, *ministro delle finanze*. Io ho detto che credeva di non dovere insistere quanto alla seconda parte della proposta ministeriale, poichè, secondo la disposizione del progetto del Ministero, il numero di sei votanti era collegato intimamente col voto preponderante del presidente. Io leggerò l'alinea, a cui si riferisce:

« Potrà la Commissione deliberare nel numero di sei dei suoi membri, ed in caso di parità di voti il presidente avrà voce preponderante. »

Dunque, secondo la disposizione proposta dal Ministero, il presidente avrebbe avuto voto preponderante soltanto quando i votanti fossero stati in numero di sei, ed i loro voti si fossero divisi in parti uguali.

Io non ammetterei poi che questa preponderanza venisse estesa anche a tutti gli altri casi, e così mi sembra di avere maggiormente dimostrato che la disposizione del Ministero si limitava a questo caso speciale, e che le due proposizioni erano tra loro connesse.

PRESIDENTE. Ora metterò ai voti la proposta fatta dal deputato Ara, il quale vuole che si aggiunga che in caso di parità di voti il presidente abbia voce preponderante.

(È rigettata.)

Ci resta ancora un'altra diversità non avvertita tra il progetto della Giunta e quello del Ministero. Il Ministero propone che la Commissione creata con questa legge possa essere convocata, o per volontà del presidente o per richiesta del direttore generale dell'amministrazione; invece la Giunta aggiunge che possa anche essere convocata sulla richiesta di tre commissari.

Il signor ministro aderisce a questa innovazione?

LANZA, *ministro delle finanze*. Vi aderisco.

PRESIDENTE. Leggerò dunque di nuovo l'articolo della Giunta:

« Art. 3. La Commissione sarà convocata dal suo presidente, sempre che lo creda necessario o gliene venga fatta richiesta da tre commissari, ovvero dal direttore generale dell'amministrazione; sarà poi sempre convocata nel tempo e per l'oggetto di cui all'articolo 5.

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di sette suoi membri. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La Commissione esaminerà la situazione delle operazioni dell'amministrazione e lo stato di cassa, con verificarne l'entrata secondo le competenze dei vari rami del debito pubblico, e l'uscita dei fondi stati messi a disposizione della medesima pel pagamento delle rendite e per l'estinzione del debito, e si accerterà del regolare e conveniente loro impiego. »

Il signor ministro aderisce?

LANZA, *ministro delle finanze*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 testè letto.

(La Camera approva, e sono del pari approvati senza discussione tutti i seguenti:)

« Art. 5. Entro i primi tre mesi di ogni anno il direttore generale presenterà alla Commissione il conto di cui all'articolo 62 dell'editto del 24 dicembre 1819, il quale sarà poscia, colle osservazioni che fossero del caso, trasmesso alla Camera dei conti per la sua approvazione.

« Art. 6. Dopo l'esame del suddetto conto, la Commissione farà al ministro delle finanze un'apposita relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale del debito pubblico, che sarà successivamente rassegnata al Re ed al Parlamento, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

« Art. 7. La Commissione potrà in ogni tempo procedere a straordinarie verificazioni di cassa ed all'ispezione delle altre operazioni risultanti dai registri e dalle carte contabili dell'amministrazione, e ciò colle norme che saranno prescritte in apposito regolamento.

« Art. 8. La Commissione, rappresentata da tre dei suoi membri da essa designati, oltre al primo ufficiale del controllo generale, o di chi sia designato a farne le veci dal controllore generale, interverrà alle periodiche estrazioni a sorte delle cedole ed obbligazioni dello Stato, non che all'abbruciamento di quelle riscattate, alla quale ultima operazione continuerà pure ad assistere un delegato camerale.

« Art. 9. Cessano le incombenze affidate al controllo generale per l'amministrazione del debito pubblico colle regie patenti del 28 settembre 1841, salvo il disposto dell'articolo precedente.

« L'ufficio però del controllo addetto alla cassa del debito pubblico continuerà, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

« Art. 10. È derogato all'editto del 24 dicembre 1819, alle regie patenti 28 settembre 1841, ed a tutte le altre relative disposizioni, in quanto vi è di contrario alla presente legge. »

(Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.)

La votazione non è valida, perchè manca il numero legale dei deputati.

Per conseguenza sciolgo la seduta, pregando i signori deputati di essere più solleciti domani onde non si perda tempo.

La seduta è levata alle ore 3 1[2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione del disegno di legge per surrogazione di una Giunta di sorveglianza ai Consigli di amministrazione del debito pubblico.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spese pel catasto di terraferma negli anni 1858-1859;

2° Istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.